



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/05/2011

\*\*\*\*\*

ADDI' 13/05/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CRITICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BIRINDELLI - BUONTEMPO - FORTE - MALCOTTI - SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 218

Oggetto:

Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni superficiali del Lago di Vico - Attuazione della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.



218 13 MAG. 2011 R

Oggetto: Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni superficiali del Lago di Vico - Attuazione della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.

### LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che stabilisce le competenze regionali in materia di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la Legge Regionale 18 novembre 1991 n. 74 "Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 11 aprile 1985 n. 36" che attribuisce all'Assessorato Ambiente la finalità di esercitare una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti individuando, tra gli ambiti della tutela ambientale, la preservazione dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento;

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 1999 n° 5817 "Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2004 n° 237 con la quale il Lago di Vico è classificato in A/2 come acqua superficiale destinata alla produzione di acqua potabile, ai sensi del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n°152;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2003 n° 317 con la quale il Lago di Vico è designato area sensibile, ai sensi della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991;



218 13 MAG. 2011 ra

VISTA la Legge Regionale 24/12/2008 n° 24 con la quale viene istituita la riserva naturale del Lago di Vico;

VISTE le Direttive "Habitat" (92/43/CEE) e "Uccelli" (2009/147/CE) con le quali sono stati designati per il lago di Vico i Siti di Importanza Comunitaria IT6010024 "Lago di Vico" e IT6010023 "Monte Fogliano e Monte Venere" e la Zona di Protezione Speciale IT6010057 "Lago di Vico - Monte Venere e Monte Fogliano";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007 n.° 42 che approva il Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.) ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 1999 n° 5817 "Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" *consente alla Regione Lazio, in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati e nelle situazioni di maggiore vulnerabilità, di procedere, in accordo con l'autorità d'ambito competente, alla delimitazione di singole e specifiche aree di salvaguardia, utilizzando studi e dati in suo possesso e/o espressamente redatti allo scopo;*

CONSIDERATA la nota prot. Gen. n.° 0012690 del 22/02/2011 dell'Autorità d'Ambito dell' A.T.O. n°1 - Lazio Nord - Viterbo;

CONSIDERATO lo studio "*Strumenti e strategie per la tutela e l'uso compatibile della risorsa idrica nel Lazio*" a cura di: Università Roma Tre, Autorità di Bacino del fiume Tevere, Autorità di Bacino Regionali, Regione Lazio;

CONSIDERATO lo "*Studio di caratterizzazione e relativo monitoraggio delle acque dei corpi idrici superficiali e delle falde soggiacenti le aree di ricarica del bacino lacustre di Vico*" a cura di: Università Roma Tre, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Istituto Superiore di Sanità, Regione Lazio;

CONSIDERATA la *carta idrogeologica* in scala 1:100.000 a cura dell'Università di Roma La Sapienza, in corso di pubblicazione da parte della Regione Lazio;

CONSIDERATA la proposta di individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni superficiali del Lago di Vico elaborata dall'Area Difesa del Suolo - Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio, trasmessa all'area Conservazione Qualità dell'Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale con nota del 12/07/2010 prot. n° 164031;

VISTO l'avviso di inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14/07/2010 n.26, parte terza;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente n. 62 del 26/05/2010 ;



Handwritten signature or mark.

218 13 MAG. 2011 R

RITENUTO necessario delimitare le aree di salvaguardia per prevenire possibili fonti di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e intraprendere ogni altra utile iniziativa atta a tutelare la risorsa idrica;

CONSIDERATO che le opere di captazione si trovano all'interno dello specchio lacustre, non risulta tecnicamente possibile la delimitazione della Zona di Tutela Assoluta;

ATTESO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le Parti Sociali;

per quanto in premessa,

all'unanimità

#### DELIBERA

1. di adottare la proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia così come sono riportate nella cartografia allegata che fa parte integrante della presente deliberazione  
(All. 1 - CTR - Aree di Salvaguardia delle captazioni idropotabili del Lago di Vico - Zona di Rispetto e Zona di protezione;  
All. 2 - Planimetria catastale - Aree di Salvaguardia delle captazioni idropotabili del Lago di Vico - Zona di Rispetto del comune di Ronciglione;  
All. 3 - Elenchi particelle catastali - Aree di Salvaguardia delle captazioni idropotabili del Lago di Vico - Zona di Rispetto dei comuni di Caprarola, Canepina e Vetralla)
2. di non ritenere tecnicamente possibile la delimitazione della Zona di Tutela Assoluta in quanto le opere di captazione si trovano all'interno dello specchio lacustre;
3. di individuare, per le captazione del Lago di Vico la Zona di Rispetto e la Zona di Protezione;
4. di individuare la zona di rispetto coincidente con il bacino idrografico del lago;
5. di individuare la zona di protezione come un'area comprendente il bacino idrogeologico di alimentazione della falda;
6. di imporre l'obbligo per il gestore di realizzare un sistema di monitoraggio secondo le specifiche della D.G.R. 222/05;
7. che sia vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione;



R

8. che nelle zone di rispetto, siano vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- gestione dei rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;

9. che gli agglomerati urbani di nuova realizzazione presenti nella zona di rispetto devono essere dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della conduttura fognante. Le reti fognarie degli agglomerati urbani presenti nelle zone di rispetto dovranno essere adeguate con sistemi di fognatura a doppia camicia in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale delle reti. E' fatto obbligo per il gestore del servizio idrico integrato di effettuare periodici controlli sullo stato delle reti fognarie esistenti al fine di provvedere agli interventi necessari di manutenzione, dandone comunicazione con cadenza almeno annuale agli uffici regionali competenti. Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori della zona di rispetto stessa. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione a tenuta;

10. che nelle zone di rispetto devono essere messi in sicurezza i centri di pericolo esistenti;

11. che nelle zone di rispetto non è consentita nuova edificazione, fatti salvi i piani regolatori vigenti, sempre che non contrastino con i divieti e le prescrizioni indicati nei punti 8, 9 e 10;



*A*

12. che nelle zone di rispetto non si possono insediare attività industriali e artigianali che possano interferire, anche occasionalmente, con la qualità delle acque; tali attività sono quelle che in qualunque momento del ciclo produttivo utilizzino, trattino o detengano sostanze liquide o solide che possano determinare il deterioramento della qualità delle acque;
13. che la zona di protezione non interessata da insediamenti residenziali, ferma restando la destinazione urbanistica vigente, dovrà rispettare le seguenti misure precauzionali da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali:
- è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate, comunque non devono interferire con la falda;
  - è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
  - è vietato lo scarico nel suolo di reflui e fanghi;
  - tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde.
14. che gli insediamenti residenziali e i centri abitati presenti nella zona di protezione, ferma restando la destinazione urbanistica prevista dai piani regolatori comunali, oltre alle misure precauzionali elencate al punto 13, dovranno essere muniti di opere di collettamento dei reflui. I reflui provenienti da tali insediamenti dovranno essere trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamento di nitrificazione e denitrificazione o, per gli agglomerati minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, in impianti di fitodepurazione o sistemi equivalenti che consentano i massimi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate;

Le competenze in materia di controllo previste dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n°152 saranno espletate dall'ASL competente per territorio.

La cartografia è consultabile presso la Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale Territorio, Direzione Regionale Ambiente, Area Conservazione Qualità Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale. *JK*

Il perimetro delle aree di salvaguardia, così com'è definito nella planimetria allegata, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici e tecnici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali.

La Direzione Regionale Ambiente trasmette ai Comuni di Ronciglione, Caprarola, Canepina, Vetralla e Viterbo la presente deliberazione; i suddetti comuni la pubblicheranno sul proprio Albo Pretorio mediante l'affissione per quindici giorni.



218 13 MAG. 2011, M

I comuni, dopo ulteriori quindici giorni, trasmetteranno alla Direzione Regionale Ambiente gli estremi della pubblicazione unitamente alle osservazioni eventualmente presentate dagli aventi diritto a termini di legge. Analizzate e controdedotte le osservazioni provenienti dai Comuni mediante apposito atto deliberativo della Giunta Regionale, saranno approvate le aree di salvaguardia per la captazione del lago di Vico.



ALLEGATO 1



ALLEGATO 2



ALLEGATO 3

IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 18 MAG. 2011

